CAMERA DEI DEPUTATI N. 4451-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **BIANCO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 dicembre 1989 (Stampato n. 1758)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA

(ZANONE)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(MAMMÌ)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(RUGGIERO)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(RUBERTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 dicembre 1989

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 1° dicembre 1986

Presentata alla Presidenza il 16 marzo 1990

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4451 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1758), che viene allegata.

ALLEGATO.

A seguito della Conferenza di Ginevra del maggio 1983 è stata istituita l'EUMETSAT, Organizzazione cui è affidato il compito di gestire un sistema europeo di satelliti meteorologici, di cui fanno parte 16 Paesi, di cui 12 della Comunità economica europea, oltre alla Finlandia, Svezia, Svizzera e Turchia.

La Convenzione istitutiva della Organizzazione, entrata in vigore il 19 giugno 1986, prevede l'applicazione della tecnologia spaziale europea al fine di migliorare l'osservazione meteorologica nell'interesse dei Paesi sia europei che del continente africano. In relazione a questi ultimi, particolare attenzione è dedicata al problema delle capacità di difesa preventiva dalle calamità naturali e di pianificazione dell'uso del territorio.

Tali attività sono rese possibili dal sistema di satelliti METEOSAT, che costituisce parte del sistema globale di osservazione meteorologica dello spazio. Il sistema METEOSAT è attualmente costituito dal setellite METEOSAT-2, per l'acquisizione e la ridistribuzione delle immagini e dal satellite GEOS-4, per la ricezione e la diffusione dei dati raccolti dalle stazioni METEO a terra. Il proseguimento del programma operativo METEOSAT prevede la realizzazione ed il lancio di tre nuovi satelliti ed il rinnovamento del segmento a terra.

Il consiglio dell'EUMETSAT si è riunito per la prima volta a Parigi il 19 giugno 1986. In tale occasione si è proceduto, fra l'altro, alla scelta di Darmstadt come sede dell'Organizzazione ed all'elezione del direttore generale, Mr. J. Morgan (britannico).

A margine del secondo consiglio dell'EUMETSAT (Darmstadt, 1-3 dicembre 1986) è stata convocata una Conferenza diplomatica che ha riunito i Paesi membri per l'approvazione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione. Il Protocollo, redatto sulla falsariga di analoghi strumenti sottoscritti in ambito di organizzazioni dello stesso settore spaziale (agenzia spaziale europea, EUTELTSAT), è stato perfezionato e aperto alla firma nel corso della stessa Conferenza diplomatica.

Da parte italiana, nel sottoscrivere il Protocollo, è stata posta una riserva in materia di esenzione da imposte nazionali sugli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione a funzionari di cittadinanza italiana residenti permanentemente in territorio italiano.

Nel disegno di legge è stato introdotto un articolo (articolo 3) per specificare i limiti di rilevanza delle operazioni d'acquisto di merci e servizi effettuate dall'EUMETSAT, che l'articolo 5, paragrafo 2, dell'Accordo esenta dall'IVA.

Dall'attuazione del presente Protocollo sul piano interno non deriveranno minori entrate per il bilancio dello Stato.

Invero già attualmente la « Selenia Spazio » effettua importazioni dall'estero di componenti per costruzione di satelliti in esenzione da dazi e IVA, operando in nome e per conto dell'Agenzia spaziale europea, in forza dell'allegato I, articoli VI, VII e IX, della Convenzione del 30 maggio 1975, ratificata con la legge 9 giugno 1977, n. 358.

Con l'entrata in vigore del Protocollo in esame si realizzerà una semplice successione dell'EUMETSAT all'Agenzia spaziale europea per quanto si riferisce al settore dei satelliti meteorologici, onde le esenzioni doganali e fiscali ivi previste trovano già applicazione nel regime vigente.

Quanto, poi, alle esenzioni fiscali previste dall'articolo 10 dell'Accordo a favore del personale dell'EUMETSAT, il problema non riveste carattere di attualità per l'Italia, poiché l'Organizzazione non ha sedi sul nostro territorio e, qualora si dovesse presentare un'eventualità del genere, occorrerebbe stipulare un nuovo accordo internazionale.

Dato quanto precede, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica prevista dal comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988. n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 1° dicembre 1986.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti dell'EUMETSAT, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dall'EUMETSAT nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*